

**ACCORDO DI RINNOVO  
DEL CONTRATTO COLLETTIVO  
PROVINCIALE DI LAVORO INTEGRATIVO  
DEL CONTRATTO COLLETTIVO  
NAZIONALE DI LAVORO 20 MAGGIO 2004**

**PER I DIPENDENTI**

**DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI  
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA**



Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature at the top right, a signature resembling 'Mey' in the middle, and initials 'PE' at the bottom left.

Addì 9 ottobre 2006, presso la Sede dell'Unione degli Industriali della Provincia di Gorizia,

tra

il GRUPPO COSTRUTTORI EDILI aderente all'Unione degli Industriali della Provincia di Gorizia, rappresentato dal Capogruppo sig. Aureliano HOFFMANN, assistito dal geom. Stefano BLASON, dalla sig.ra Rosa Lia COMAR e dal dr. Gian Antonio SAMBO



e

la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni della Provincia di Gorizia F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L. e F.E.N.E.A.L.-U.I.L. rappresentata rispettivamente dai signori Gianni MOSETTI, Gianni BARCHETTA e Andrea DI GIACOMO,

visto

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 20 maggio 2004;  
l'Accordo Nazionale 23 marzo 2006;  
il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 29 gennaio 2003;

si conviene e si stipula il presente Accordo di Rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, Integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 20 maggio 2004, da valere nella Provincia di Gorizia per i dipendenti delle Imprese Edili ed Affini ivi operanti.



## MENSA

L'impresa fornirà il pasto caldo, unitamente a ½ litro di acqua minerale, per ciascun lavoratore.

Per quanto concerne il costo del pasto caldo, le quote a carico dell'impresa e del lavoratore vengono rideterminate rispettivamente nella misura dell'90% e del 10%.

Con decorrenza 1° ottobre 2006 l'indennità sostitutiva di mensa viene fissata nella misura di Euro 8,00 giornalieri lordi.

La predetta indennità non avrà rilevanza alcuna con riguardo agli istituti retributivi e pararetributivi contrattuali e legali (accantonamento alla Cassa Edile, 13<sup>a</sup> mensilità, premio annuo, festività, ferie, t.f.r., ecc.), posto che per la loro determinazione le parti hanno già tenuto conto, in sede di quantificazione, delle relative incidenze.

## TRASPORTO

Con decorrenza 1° ottobre 2006, ai lavoratori che utilizzeranno un proprio mezzo di trasporto –causa inesistenza e/o inagibilità di mezzi pubblici e/o di mezzi aziendali– per raggiungere il luogo di lavoro (inteso come tale anche il punto di raccolta dal quale, se del caso, si diparte il servizio di trasporto effettuato con mezzi aziendali) è corrisposta un'indennità forfetaria del costo del servizio, disciplinata e quantificata come segue:



Fascia chilometrica	Indennità giornaliera lorda
Da 10 km a 20 km	Euro 0,95
Da 20 km a 30 km	Euro 1,60
Da 30 km a 40 km	Euro 2,10
Oltre 40 km	Euro 2,95

Gli importi sopra indicati saranno adeguati annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita a partire dal prossimo 1° gennaio 2008.

Le indennità di cui sopra non avranno rilevanza alcuna con riguardo agli istituti retributivi e pararetributivi contrattuali e legali (accantonamento alla Cassa Edile, 13<sup>a</sup> mensilità, premio annuo, festività, ferie, t.f.r., ecc.), posto che per la loro determinazione le parti hanno già tenuto conto, in sede di quantificazione, delle relative incidenze.

Nel caso in cui l'impresa provveda con mezzi propri al trasporto dei lavoratori e gli stessi lavoratori non intendano usufruire di detto servizio per scelta propria, non sarà riconosciuta alcuna indennità.

In caso di incidente a cui faccia seguito il ritiro della patente, al lavoratore comandato alla guida del mezzo aziendale sarà comunque garantita la conservazione del posto di lavoro, salvo il dolo o colpa grave.



## TRASFERTA


A decorrere dal 1° ottobre 2006 al lavoratore comandato a prestare la propria attività in cantieri ubicati al di fuori dei limiti territoriali del Comune nell'ambito del quale è stato assunto, verrà corrisposta un'indennità per ciascuna giornata di effettiva prestazione lavorativa o per ogni ora di lavoro effettuata nelle predette condizioni, indipendentemente dalla qualifica posseduta, disciplinata e quantificata come segue:

1. Euro 9,90 lordi giornalieri (Euro 1,24/ora) per prestazioni effettuate oltre 10 km e fino a 20 km dai confini territoriali del Comune di assunzione;
2. Euro 11,50 lordi giornalieri (Euro 1,44/ora) per prestazioni effettuate oltre 20 km e fino a 30 km dai confini territoriali del Comune di assunzione;
3. Euro 12,50 lordi giornalieri (Euro 1,56/ora) per prestazioni effettuate oltre 30 km e fino a 40 km dai confini territoriali del Comune di assunzione;
4. Euro 13,60 lordi giornalieri (Euro 1,70/ora) per prestazioni effettuate oltre 40 km dai confini territoriali del Comune di assunzione.

Gli importi sopra indicati saranno adeguati annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita a partire dal prossimo 1° gennaio 2008.

Le indennità di cui sopra non sono dovute nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora del lavoratore e/o nel Comune di prima assunzione del lavoratore stesso.

Le indennità di cui sopra non avranno rilevanza alcuna con riguardo agli istituti retributivi e pararetributivi contrattuali e legali (accantonamento alla Cassa Edile, 13<sup>a</sup> mensilità, premio annuo, festività, ferie, t.f.r., ecc.), posto che per la loro determinazione le parti hanno già tenuto conto, in sede di quantificazione, delle relative incidenze.



**RAPPRESENTANTE TERRITORIALE DEI LAVORATORI PER LA  
SICUREZZA – R.L.S.T.**



In attuazione di quanto previsto dall'art. 87 del vigente C.C.N.L., considerata la grande importanza che le parti attribuiscono alla tutela della salute nel posto di lavoro e nella consapevolezza che è necessario agire nell'ottica della prevenzione, si conviene sull'opportunità di istituire a partire dal 1° gennaio 2007 e in via sperimentale, fino al 31 marzo 2008, per le imprese e/o unità produttive presso le quali non è stato eletto o designato il RLS, un Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza (RLST), designato congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo.

I criteri e le modalità di espletamento dell'attività del RLST saranno oggetto di apposito regolamento sottoscritto tra le parti firmatarie del presente accordo entro il 31 dicembre 2006, secondo principi finalizzati a realizzare una piena collaborazione fra le parti e all'affermarsi della cultura della prevenzione in materia di sicurezza.

Al termine della fase sperimentale le parti si incontreranno per verificare e valutare l'attività svolta dal RLST, ivi compresi i relativi oneri, allo scopo di apportare eventuali modifiche e correttivi al regolamento di cui sopra e al modo di operare del RLST nell'intento comune di renderlo pienamente efficace.

Al fine di favorire l'attuazione di quanto sopra, di norma, la comunicazione di cui all'art. 14 del D.Lgs 494/96 al RLST sarà eseguita secondo lo schema allegato al presente paragrafo.

Gli oneri relativi all'attività del RLST saranno fronteggiati destinando allo scopo una quota pari allo 0,10% del contributo APE.



DITTA: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Al R.L.S.T.  
c/o  
Cassa Edile  
Corso Verdi, 10  
34170 Gorizia

**Oggetto:** Richiesta di visita Cantiere del RLST - Comunicazione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 494/96 e s.m.

Con la presente, in qualità di impresa esecutrice dei lavori, si comunica che sono a disposizione in visione presso il cantiere, il piano operativo di sicurezza (POS) e il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) relativamente a :

**Lavori di (Barrare la voce):**

Ristrutturazione e ampliamento

Costruzione di complesso residenziale di n. \_\_\_\_\_ alloggi

Altro: \_\_\_\_\_

**Data presunto inizio e fine lavori:** dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**Cantiere sito nel Comune di:** \_\_\_\_\_

**Via o località:** \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

**Committente:** \_\_\_\_\_

**Ditta esecutrice:** \_\_\_\_\_

**Tel.** \_\_\_\_\_ **Fax** \_\_\_\_\_ **Cell** \_\_\_\_\_


**Sig.** \_\_\_\_\_ (del RSPP o della persona incaricata)

**Recapiti CASSA EDILE**

Telefono: 0481- 533 825



Telefax: 0481- 536 406

e-mail: [info@cassaedilego.it](mailto:info@cassaedilego.it)



## INFORTUNIO SUL LAVORO

Facendo seguito a quanto già stabilito con il precedente Accordo di rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale sottoscritto in data 29 gennaio 2003, per gli infortuni sul lavoro ogni singola impresa provvederà alla stipula della convenzione prevista dall'art. 70 del T.U. n. 1124/65, agli effetti dallo stesso previsti, la cui istanza sarà eseguita secondo lo schema allegato al presente paragrafo.





CODICE FISCALE DITTA

Grid for CODICE FISCALE DITTA

ALL'INAIL DI

VIA

CAP

PROVINCIA

RICHIESTA DI PAGAMENTO DI INDENNITA' DI INABILITA' TEMPORANEA AI SENSI DELL'ART. 70 T.U. 1124/65

DECORRENZA DELLA RICHIESTA

Grid for DECORRENZA DELLA RICHIESTA

RAGIONE SOCIALE

Grid for RAGIONE SOCIALE

Questa Ditta, considerato che anticipa l'indennità per inabilità temporanea ai propri dipendenti,

CHIEDE

l'applicazione dell'art. 70, 3° comma del T.U. n. 1124/65 per ottenere il rimborso di quanto anticipato.

Si impegna inoltre, qualora l'indennità di temporanea erogata da codesto Istituto superi il 100% della normale retribuzione dovuta alla scrivente, a corrispondere regolarmente la differenza ai lavoratori infortunati.

Inviare eventuale corrispondenza al seguente indirizzo:

VIA/PIAZZA ... (vedi istruzioni)

Grid for VIA/PIAZZA ...

N. ro

Grid for N. ro

COD. ISTAT (facoltativo)

Grid for COD. ISTAT

C.A.P.

Grid for C.A.P.

COMUNE

Grid for COMUNE

PROV.

Grid for PROV.

NAZIONE (V. istruz.)

Grid for NAZIONE

E-MAIL

Grid for E-MAIL

N° DI TELEFONO

Grid for N° DI TELEFONO

PRESSO

Grid for PRESSO

RISERVATA INAIL

DATA DI PRESENTAZIONE O SPEDIZIONE

Grid for DATA DI PRESENTAZIONE O SPEDIZIONE

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA

Grid for FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA

Handwritten signature

Handwritten signature

Large handwritten signature

## TRASPARENZA APPALTI – D.U.R.C.

Facendo seguito a quanto già stabilito con il precedente Accordo di rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale sottoscritto in data 29 gennaio 2003, le parti confermano il proprio impegno e la propria attenzione alle politiche di sostegno della regolarità contributiva e retributiva delle imprese nel lavoro pubblico e privato attraverso il puntuale utilizzo del D.U.R.C. – Documento Unico di Regolarità Contributiva, secondo quanto già disposto dalle vigenti normative nazionali e regionali.


## DECORRENZA E DURATA


Il presente Accordo di Rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 20 maggio 2004 per i dipendenti delle Imprese Edili ed Affini della Provincia di Gorizia ha validità a decorrere dal 1° ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009.

Il presente Accordo definisce compiutamente la negoziazione di livello provinciale per il periodo sopra considerato.


Per tutto quanto non contemplato nel presente Accordo si rimanda al precedente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 29 gennaio 2003.

Letto, approvato e sottoscritto.


GRUPPO COSTRUTTORI EDILI





F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.



F.I.L.C.A.-C.I.S.L.



F.E.N.E.A.L.-U.I.L.





Unione Industriali  
Gorizia

## **Gruppo Costruzioni**

### **VERBALE DI ACCORDO**

Addì 17 luglio 2006, presso la Sede dell'Unione degli Industriali della Provincia di Gorizia,

tra

il GRUPPO COSTRUZIONI aderente all'Unione degli Industriali della Provincia di Gorizia, rappresentato dal Capogruppo sig. Aureliano HOFFMANN, assistito dal geom. Stefano BLASON, dalla sig.ra Lia FIORITI e dal dott. Gian Antonio SAMBO,

e

la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni della Provincia di Gorizia F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L. e F.E.N.E.A.L.-U.I.L. rappresentata rispettivamente dai signori Gianni MOSETTI, Gianni BARCHETTA e Andrea DI GIACOMO,

con riferimento al C.C.N.L. 20 maggio 2004 ed all'Accordo del 23 marzo 2006, siglato in Roma tra ANCE-Associazione Nazionale Costruttori Edili e i Sindacati Nazionali dei Lavoratori,

viene sottoscritto il presente accordo inerente la determinazione dell'Elemento Economico Territoriale in vigore dal 1° Luglio 2006 al 31 Agosto 2007 per i dipendenti edili ed affini della Provincia di Gorizia.



Unione Industriali  
Gorizia

## **ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE**

Visto l'Accordo del 23 marzo 2006, siglato in Roma tra ANCE-Associazione Nazionale Costruttori Edili e i Sindacati Nazionali dei Lavoratori, in conformità agli Accordi Nazionali dell'11 giugno e del 3 luglio 1997 ed in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, l'Elemento Economico Territoriale di cui alla lettera d) dell'art. 38 e all'art. 46 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, a decorrere dal 1° Luglio 2006 e fino al 31 Agosto 2007, è stabilito nella misura del 3%, rispettivamente dei minimi di paga e di stipendio al 1° Marzo 2006.

Nella determinazione dell'Elemento Economico Territoriale, le parti sottoscritte hanno tenuto conto dell'andamento del settore e dei suoi risultati rispetto alla provincia di Gorizia, nonché dei seguenti, ulteriori indicatori: il numero delle imprese e dei lavoratori iscritti presso la Cassa Edile di Gorizia, il relativo monte salari, il numero ed importo complessivo dei bandi di gara, gli appalti acquisiti dalle imprese nella provincia, l'attivazione ed entità dei finanziamenti, le ore complessivamente lavorate dagli operai iscritti in Cassa Edile e le ore di Cassa Integrazione Guadagni complessivamente autorizzate a livello provinciale.

In particolare le parti hanno proceduto alla verifica ed hanno rilevato, raffrontando i dati dell'anno precedente, che l'andamento del settore nella Provincia di Gorizia, alla luce dei predetti indicatori, evidenzia valori di tenuta e di sviluppo in termini di produttività complessiva e, tali quindi, da consentire il riconoscimento dell'Elemento Economico Territoriale nella misura sopra fissata.

Tali percentuali verranno riconosciute agli aventi diritto nella misura di seguito indicata in tabella.

Ai fini della conferma o della variazione della misura dell'Elemento Economico Territoriale, in rapporto ai parametri innanzi individuati, le parti stipulanti si incontreranno entro il mese di dicembre di ciascun anno.



**ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE  
IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2006 AL 31 AGOSTO 2007**

**OPERAI**

L'Elemento Economico Territoriale per gli operai, determinato ai sensi del presente articolo, viene quantificato ed erogato, con decorrenza 1° Luglio 2006 e fino al 31 Agosto 2007, secondo la seguente tabella:

<b>Qualifica</b>	<b>Minimo orario paga base al 01.03.2006</b>	<b>Percentuale</b>	<b>Elemento Economico Territoriale</b>
Operaio IV livello	Euro 4,84	3	Euro 0,15
Operaio specializzato	Euro 4,50	3	Euro 0,14
Operaio qualificato	Euro 4,05	3	Euro 0,12
Operaio comune	Euro 3,46	3	Euro 0,10



**ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE  
IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2006 AL 31 AGOSTO 2007**

**IMPIEGATI**

L'Elemento Economico Territoriale per gli impiegati, determinato ai sensi del presente capitolo, viene quantificato ed erogato, con decorrenza 1° Luglio 2006 e fino al 31 Agosto 2007, secondo la seguente tabella:

<b>Qualifica</b>	<b>Minimi di stipendio mensile al 01.03.2006</b>	<b>Percentuale</b>	<b>Elemento Economico Territoriale</b>
7° - Impiegato di 1 <sup>^</sup> Super	Euro 1197,17	3	Euro 35,92
6° - Impiegato di 1 <sup>^</sup> categoria (ex 1° livello)	Euro 1077,45	3	Euro 32,32
5° - Impiegato di 2 <sup>^</sup> categoria (ex 2° livello)	Euro 897,87	3	Euro 26,94
4° - Assistente tecnico (ex 3° livello)	Euro 838,03	3	Euro 25,14
3° - Impiegato di 3 <sup>^</sup> categoria (ex 4° livello)	Euro 778,16	3	Euro 23,34
2° - Impiegato di 4 <sup>^</sup> categoria (ex 5° livello)	Euro 700,35	3	Euro 21,01
1° - Impiegato di 4 <sup>^</sup> categoria primo imp. (ex 6° livello)	Euro 598,59	3	Euro 17,96



Unione Industriali  
Gorizia

Letto, approvato e sottoscritto.

GRUPPO COSTRUZIONI

F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.

F.I.L.C.A.-C.I.S.L.

F.E.N.E.A.L.-U.I.L.





Unione Industrialisti  
Gorizia

**Gruppo Costruzioni**

## VERBALE DI ACCORDO

Addì 9 ottobre 2006, presso la Sede dell'Unione degli Industriali della Provincia di Gorizia,

tra

il GRUPPO COSTRUZIONI aderente all'Unione degli Industriali della Provincia di Gorizia, rappresentato dal Capogruppo sig. Aureliano HOFFMANN, assistito dal geom. Stefano BLASON, dalla sig.ra Rosa Lia COMAR e dal dott. Gian Antonio SAMBO,

e

la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni della Provincia di Gorizia F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L. e F.E.N.E.A.L.-U.I.L. rappresentata rispettivamente dai signori Gianni MOSETTI, Gianni BARCHETTA e Andrea DI GIACOMO,

si conviene e si stipula quanto segue:


ASSINDUSTRIA GORIZIA  
Unione degli Industriali  
della Provincia di Gorizia  
34170 Gorizia Via degli Arcadi 7  
Tel. 048133162 Fax 0481532204  
C. P. 141 Gorizia  
www.assind.go.it info@assind.go.it



Unione industriali  
Gorizia

## ART. 1) PREVIDENZA INTEGRATIVA

A decorrere dal 1° ottobre 2006 le parti firmatarie del presente Accordo concordano che, sia il contributo dell'1% a carico del datore di lavoro sia l'analogo contributo dell'1% a carico del lavoratore, per la previdenza integrativa complementare "Prevedi", fermo restando il principio di volontarietà di adesione da parte del lavoratore al Fondo nazionale di previdenza, siano a completo carico della Cassa Edile.



ASSINDUSTRIA GORIZIA  
unione degli industriali  
della Provincia di Gorizia  
34170 Gorizia - Via degli Arcadi 7  
Tel. 048133101 Fax 0481532204  
C. P. 141 Gorizia  
www.assind.go.it info@assind.go.it



Unione industriali  
Gorizia

## ART. 2) CONTRIBUTI CASSA EDILE

Con decorrenza 1° ottobre 2006 i contributi relativi all'Anzianità Professionale Edile APE e quelli relativi alla "Gestione Cassa Edile" vengono rideterminati e fissati nelle misure di seguito riportate:

Contributo Anzianità Professionale Edile APE **4,55%**

interamente a carico del datore di lavoro

Contributo Gestione Cassa Edile **4,05%**

3,80% a carico del datore di lavoro

0,25% a carico del lavoratore

**La contribuzione complessiva a favore della Cassa Edile, pertanto, a decorrere dal 1° ottobre 2006, sarà pari al 11,64% (10,17% a carico dei datori di lavoro e 1,47% a carico dei lavoratori).**



## ART. 3) PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI

### 3.1 ASSEGNI PER I FIGLI DEI LAVORATORI

A decorrere dal 1° gennaio 2007 verrà erogato un assegno annuo per i figli conviventi e fiscalmente a carico del lavoratore, di età compresa tra i 6 ed i 24 anni compiuti che non svolgano attività lavorativa e non risultino iscritti nelle liste di disoccupazione, come da seguente tabella:

- |                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| 1. Tra 6 e fino a 10 anni compiuti:  | <b>Euro 115,00</b> |
| 2. Tra 11 e fino a 14 anni compiuti: | <b>Euro 180,00</b> |
| 3. Tra 15 e fino a 19 anni compiuti: | <b>Euro 230,00</b> |
| 4. Tra 20 e fino a 24 anni compiuti: | <b>Euro 390,00</b> |

### 3.2 INDENNITA' PER PROTESI E CURE DENTARIE

Al lavoratore dipendente di un impresa regolarmente iscritta alla Cassa Edile conformemente al vigente CCNL, che abbia prestato anche in più circoscrizioni territoriali almeno 600 ore di lavoro ordinario nei 12 mesi precedenti l'evento oggetto di richiesta di indennità, che non abbia beneficiato della medesima indennità in altra Cassa Edile, e che abbia sostenuto una spesa dimostrata per l'acquisto di busti, scarpe ortopediche, occhiali da vista, lenti a contatto, protesi e cure dentarie di recupero, la Cassa Edile concede un'indennità nella misura di seguito indicata:

*[Handwritten signatures and initials]*



Unione Industriali  
Gorizia

1. Rimborso del **45%** per una spesa fino a Euro 1.000,00, in misura non superiore ad **Euro 450,00**;
2. Rimborso dell'ulteriore **60%** per una spesa compresa tra Euro 1.000,01 ed Euro 4.000,00, in misura non superiore ad **Euro 1.800**;
3. Rimborso dell'ulteriore **20%** per una spesa compresa tra Euro 4.000,01 ed Euro 6.500,00, in misura non superiore ad **Euro 500,00**.

L'indennità relativa alle prestazioni dello stesso tipo viene erogata una sola volta per anno solare.

### 3.3 PREMIO MATRIMONIALE

Viene erogato in occasione del matrimonio un premio di **Euro 250,00** una tantum.

### 3.4 INDENNITA' PER DECESSO

In caso di decesso del lavoratore viene erogata ai soggetti di cui all'art. 2122 del C.C. un'indennità pari ad **Euro 1.600,00** una tantum.

ASSINDUSTRIA GORIZIA  
Unione degli industriali  
della Provincia di Gorizia  
34170 Gorizia, Via degli Arcadi 7  
Tel. 048133101 Fax 0481532204  
C. P. 141 Gorizia  
www.assind.go.it info@assind.go.it



Unione Industriali  
Gorizia

Letto, approvato e sottoscritto.

GRUPPO COSTRUTTORI EDILI

F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.

F.I.L.C.A.-C.I.S.L.

F.E.N.E.A.L.-U.I.L.